



**PROTOCOLLO D'INTESA TRA TRIBUNALE DI NOLA E COA NOLA
SULLE SPESE PER I FIGLI IN MATERIA DI SEPARAZIONE, DIVORZIO E
PROCEDIMENTI EX ART. 316 C.C.**

PREMESSO

- che la legge pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di sostenere gli oneri connessi al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive disponibilità e capacità economiche;
 - che i genitori *pro quota* devono sopportare, oltre al mantenimento ordinario, anche le cd. "spese straordinarie";
 - che, in assenza di una precisa definizione normativa del concetto di "spesa straordinaria", la giurisprudenza è intervenuta più volte individuando i criteri che consentono di distinguere le spese cd. straordinarie dalle spese cd. ordinarie;
 - che, in particolare, è stato chiarito che le spese straordinarie si caratterizzano per essere interessate da almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità e sporadicità (requisito temporale); voluttuosità (requisito funzionale); gravosità (requisito quantitativo). Esse sono costituite dagli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori.
 - che le "spese ordinarie" sono, invece, quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del figlio, prevedibili, ripetitivi;
- tanto premesso

FINALITA' ED OGGETTO DEL PROTOCOLLO

Il presente protocollo, attraverso l'individuazione delle voci di spesa che rientrano nel mantenimento ordinario o tra gli esborsi straordinari, si propone la seguente duplice finalità:

- 1) finalità deflattiva del contenzioso attraverso: a) implementazione delle concrete possibilità per la coppia genitoriale di addivenire ad una definizione consensuale delle vicende economiche relative alla prole e alla famiglia in crisi; b) mitigazione del conflitto nelle vicende processuali volte alla regolamentazione dei doveri genitoriali; c) orientamento concreto dei genitori durante la fase dell'attuazione quotidiana delle statuizioni giudiziarie e/o pattizie;
- 2) finalità di garantire alla prole la rapida attuazione degli obblighi di mantenimento volti a soddisfare le esigenze della vita sociale, scolastica, sanitaria etc.

A tal fine si procederà non solo a redigere una elencazione esemplificativa sia delle spese straordinarie che ordinarie, ma anche ad individuare gli esborsi per i quali sia o meno necessario il preventivo accordo tra i genitori. Saranno, altresì, indicate le modalità di richiesta del consenso e del rimborso.



I - VOCI DI SPESA DA RITENERSI RICOMPRESE NELL'ASSEGNO MENSILE FORFETARIO FINALIZZATO A FARE FRONTE AD ESIGENZE DI MANTENIMENTO "ORDINARIO"

Le tipologie di spesa che devono ritenersi COMPRESSE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO "ORDINARIO" sono quelle relative a:

- vitto e contributo per spese dell'abitazione (ad es. *utenze, canone di locazione, oneri condominiali*);
- abbigliamento ordinario di modico valore (*ad eccezione dei cambi di stagione e di capi di abbigliamento particolarmente costosi*);

- tasse e contributi scolastici per la frequentazione di scuole pubbliche (*ad eccezione di quelle universitarie*);
- spese per materiale scolastico di cancelleria “ordinario” occorrente durante l’anno scolastico;
- mensa scolastica della scuola pubblica;
- medicinali da banco (*compresi antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali*);
- spese di trasporto pubblico urbano ed extraurbano (*tessera autobus, treno e metro*);
- ricarica Internet e/o telefono cellulare;
- spese per barbiere, parrucchiere ed estetista;
- spese per attività ludiche o ricreative (*cinema, bar, ristorante etc...*) di modico valore;
- uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero di breve durata e da svolgersi all’interno dell’orario scolastico (ad es. partecipazione a spettacoli cinematografici o teatrali, visite culturali etc);
- spese per regali in occasione di feste di amici e compagni di scuola;
- baby sitter e/o doposcuola, solo se già presenti nell'organizzazione familiare durante la convivenza dei genitori o necessitate dal nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile e che l’altro genitore non offra una possibile alternativa compatibile con le esigenze familiari;
- spese per la cura degli animali domestici dei figli se già presenti nell'organizzazione familiare durante la convivenza dei genitori;



II - SPESE EXTRA-ASSEGNO RIMBORSABILI ANCHE SE SOSTENUTE SENZA PREVENTIVA CONCERTAZIONE E/O ACCORDO TRA I GENITORI

II, a : SPESE MEDICHE relative a:

- visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- ticket e spese per trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- lenti da occhiali (*con eccezione della montatura*) o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
- farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;

II, b: SPESE SCOLASTICHE relative a:

- libri di testo;
- materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
- dotazione informatica di base (*pc/tablet*) strettamente connessa al programma di studio ordinario e/o differenziato;
- assicurazione scolastica;
- gite scolastiche senza pernottamento ma che si prolunghino oltre l'orario scolastico;
- spese per mezzi di trasporto privato urbano ed extraurbano (*es pulmino privato*) dal luogo di residenza all'istituto scolastico e viceversa, se previste nella organizzazione familiare in costanza di convivenza dei genitori;

II, c : SPESE EXTRA-SCOLASTICHE relative a:

- spese relative al carburante ad imposta di bollo e assicurazione r.c.a. per il mezzo di trasporto della prole (*ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura*), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- spese per centro ricreativo estivo (*oratorio e campus organizzati solo da scuole pubbliche o da enti territoriali*);



III - SPESE EXTRA-ASSEGNO IL CUI RIMBORSO È INVECE CONDIZIONATO AL PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI:

III, a : SPESE MEDICHE relative a:

- cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
- cure termali e fisioterapiche;
- trattamenti sanitari eseguiti presso specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
- analisi cliniche;
- farmaci omeopatici;
- cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
- montatura per lenti;


III, b : SPESE SCOLASTICHE relative a:

- 1) rette per la frequentazione di istituti privati - comprensive di mensa, divisa e frequentazione di corsi accessori -; 2) tasse universitarie e tasse scolastiche per la frequentazione di istituti privati (*in entrambi i casi, nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse e spese che avrebbe pagato nel caso di frequentazione di istituto pubblico*);
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
- alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (*nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi*

dovrà comunque contribuire nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica);

III, c : SPESE EXTRA-SCOLASTICHE relative a:

- abbigliamento non ordinario, ma necessario al cambio di stagione, limitatamente alle abitudini di spesa preesistenti alla separazione e a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
- capi di abbigliamento più costosi di quelli ordinari (*es: in occasione di cerimonie*);
- corsi di istruzione e formazione (*es: lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.*);
- corsi di musica e strumenti musicali;
- attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti abbigliamento e attrezzature (*comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei*);
- spese di custodia (*baby sitter e dopo scuola*);
- spese per mezzi di trasporto privato urbano ed extraurbano (*es: pulmino privato*) - dal luogo di residenza all'istituto scolastico e viceversa-, se non previste nella organizzazione familiare in costanza di convivenza dei genitori;
- spese per colf e/o governanti;
- viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
- spese per conseguimento delle patente di guida (*corso e lezioni*);
- acquisto e manutenzione (*comprensivo di bollo e assicurazione*) per il mezzo di trasporto dei figli (*moto e auto*);
- organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
- centro ricreativo estivo e gruppo estivo organizzati da enti privati diversi da oratorio, scuole pubbliche o da enti territoriali;
- spese acquisto e cura di animale domestico per la prole se non presente nella preventiva organizzazione familiare;



IV - RIMBORSO

RICHIESTA – MOTIVATO DISSENSO – SILENZIO

Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso ovvero una proposta alternativa per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg. dalla richiesta); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso. Il genitore anticipatorio delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.

Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole.

Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza sulla somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.

V - MODALITÀ DI RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATORIO

In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatorio avrà diritto di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute anche se rateizzate per le rate effettivamente pagate, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.

VI - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE

Laddove percepiti e documentati, il provvedimento giurisdizionale non disporrà di norma e salvo particolari richieste delle parti, circa la relativa sorte e pertanto non verrà individuato il genitore al quale debba essere attribuito il relativo importo. L'importo dell'assegno per il nucleo familiare limitatamente ai figli a carico, eventualmente

percepito da uno dei genitori, ove documentato, sarà considerato alla stregua di una componente che concorre a definirne la complessiva capacità reddituale delle parti.


VII - NORMA DI CHIUSURA

E' fatta sempre salva la possibilità per le parti di prevedere in accordo modalità differenti di gestione delle spese straordinarie e ordinarie oltre che diverse modalità di acquisizione del consenso e del rimborso.

Nola, li 20.05.2021

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Nola

AVV. CIRO SESTO



Il Presidente Vicario del Tribunale
di Nola

DOTT.SSA SILVANA GENTILE

